

DELIBERA N. 130/10/CIR

Definizione della controversia Pasquinelli/Telecom Italia S.p.A.

L'AUTORITA',

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 17 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 24 novembre 2009 (Prot. n. 87760/09), con la quale il sig. Pasquinelli ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A. (qui di seguito "Telecom");

VISTA la nota del 9 marzo 2010 (Prot. n. 14426/10), con cui la Direzione Tutela dei Consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento allegato alla delibera n. 173/07/CONS, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della questione in data 21 aprile 2010;

VISTA la memoria trasmessa dalla parte istante in data 7 aprile 2010 ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 173/07/CONS;

UDITE entrambe le parti nell'udienza del 21 aprile 2010;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il sig. Pasquinelli, intestatario dell'utenza di rete mobile n. xxxx, lamenta l'invio da parte di Telecom Italia di numerosi sms aventi contenuto pubblicitario.

In particolare, l'utente, nell'istanza introduttiva e nella documentazione successivamente acquisita, ha rappresentato quanto segue:

i. nonostante innumerevoli segnalazioni, inoltrate telefonicamente tramite il servizio di assistenza clienti "119", il gestore Telecom ha seguito quotidianamente ad inviare sull'utenza di rete mobile dell'istante decine di messaggi aventi contenuto pubblicitario a qualunque ora;

ii. tale condotta dell'operatore ha arrecato gravi disagi al sig. Pasquinelli, soprattutto nel corso dei numerosi viaggi all'estero che egli è solito fare per motivi professionali.

Per quanto sopra esposto, l'istante si è rivolto a questa Autorità chiedendo, *in primis*, che venisse ingiunto a Telecom di porre fine alla condotta abusiva innanzi evidenziata e, in secondo luogo, il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del copioso ed incontrollato invio di messaggi pubblicitari sulla propria utenza.

La società Telecom Italia, nel corso dell'udienza del 21 aprile 2010, dichiarava "*di non accogliere le richieste dell'istante in quanto inammissibili, esulando dalla competenza dell'Autorità, e precisa che i messaggi sms welcome non possono essere considerati sms pubblicitari, bensì di servizio.*"

II. Motivi della decisione

Dalla documentazione disponibile in atti emerge che l'oggetto della controversia è incentrato sulla condotta del gestore telefonico sostanziata nell'invio di numerosi messaggi aventi contenuto pubblicitario sull'utenza mobile dell'istante.

A riguardo, non si ritiene di poter accogliere l'istanza del sig. Pasquinelli, in quanto la fattispecie in esame non rientra nell'ambito di competenza della scrivente Autorità, ma in quello di altra istituzione di garanzia, il Garante per la privacy, alla quale si dispone l'invio della denuncia in oggetto.

Anche in merito alla richiesta formulata dall'istante in ordine al riconoscimento di un risarcimento dei danni subiti, va precisato che essa non può trovare accoglimento in questa sede. A riguardo, rileva evidenziare che, tanto la quantificazione quanto la liquidazione del danno esulano dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione della controversia, "*ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può*

condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità", come previsto espressamente dall'art. 19, comma 4 del Regolamento di cui alla delibera n. 173/07/CONS.

CONSIDERATO che la fattispecie in esame non rientra tra le competenze dell'Autorità;

CONSIDERATO che la richiesta dell'istante, in ordine al riconoscimento del risarcimento dei danni, non può trovare accoglimento in questa sede;

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

il rigetto dell'istanza presentata dal sig. Pasquinelli in data 24 novembre 2009.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 17/12/2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Enzo Savarese

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola